



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12-11-2012 (punto N 23)

Delibera

N 984

del 12-11-2012

Proponente

GIANFRANCO SIMONCINI

CRISTINA SCALETTI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile GIANNI BIAGI

Estensore SILVIA MARCONI

Oggetto

Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DLGS 26.3.2010 n. 59, art. 71 c. 6. lett. A) e della L.R. 7.2.2005 n. 28, art. 14.

Presenti

LUCA CECCOBAO

GIANNI SALVADORI

LUIGI MARRONI

ANNA MARSON

CRISTINA SCALETTI

RICCARDO NENCINI

GIANFRANCO SIMONCINI

Assenti

ENRICO ROSSI

STELLA TARGETTI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	ALLEGATO A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del 17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata la direttiva per l'accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del 22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e s.m.i.;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 866 del 7 agosto 2000 con la quale, in coerenza con la disciplina del commercio allora vigente (D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e L.R. 17 maggio 1999 n. 28) sono state dettate disposizioni concernenti le modalità organizzative dei corsi per l'accesso al settore alimentare, l'iscrizione al REC somministrazione alimenti e bevande, l'iscrizione al RIT per i gestori di imprese turistiche e l'Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points);

Visto il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" ed, in particolare, l'art. 71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali prevedendo, al comma 6, che l'esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2012 n. 52 ed in particolare l'art. 14, recante "Requisiti professionali" il quale, dopo aver premesso che l'accesso e l'esercizio dell'attività alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 e 6-bis del D.lgs. 59/2010, statuisce che la Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso articolo, definisca, nell'ambito del proprio sistema di formazione professionale e con la possibilità anche di avvalersi di convenzioni con soggetti idonei, tra l'altro, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 638 del 5 luglio 2010, con la quale, relativamente ai requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, all'Allegato A, punto 2), lett. a) si disciplinava la fase transitoria compresa tra l'8 maggio 2010 e la definizione dei nuovi corsi di formazione professionale;

Preso atto del nuovo quadro normativo vigente, costituito dai citati D.lgs. 59/2010 e L.R. 28/2005;

Preso atto della necessità di adeguare gli indirizzi operativi regionali alla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia;

Richiamato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ai sensi del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010;

Ritenuto necessario procedere alla revoca della sopra citata delibera G.R. n. 866 del 7 agosto 2000 e, per quanto riguarda la delibera G.R. n. 638 del 5 luglio 2010, alla revoca del punto 2), lett. a) dell'Allegato A;

Ritenuto di approvare con il presente atto gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.lgs. 59/2010, art. 71, comma 6, lett. a) e della L.R. 28/2005, art. 14, contenuti nell'Allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno, di non avvalersi della possibilità prevista dall'art. 14, comma 3 lettera a) della L.r. 28 del 2005, ossia l'erogazione della formazione tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei, poiché i percorsi di formazione - quali quelli oggetto della presente delibera - che si configurano come "dovuti per legge", sono erogati, di norma, tramite agenzie formative accreditate, secondo le modalità previste dalla lett. b) dell'art. 17 della L.r. 32/02.

Dato atto che il presente atto ed il relativo allegato sono adottati di concerto con l'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio;

Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente la scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/2002 e sue successive modifiche, nella seduta del 26 ottobre 2012.

A voti unanimi

DELIBERA

- Di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la delibera della Giunta Regionale n. 866 del 7 agosto 2000 ed il punto 2), lett. a), dell'Allegato A alla delibera della Giunta Regionale n. 638 del 5 luglio 2010;
- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, art. 14, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente l'approvazione della scheda descrittiva del percorso formativo di cui sopra al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GIANNI BIAGI

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BONGINI

Il Direttore Generale

ALESSANDRO CAVALIERI

Allegato A

Indirizzi per la realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art. 14.

Premessa

L'imprenditore che vuole esercitare un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (D.lgs. n. 59/2010, art. 71, commi 6 e 6 bis):

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della L.r. 28 settembre 2012 n. 52 (L.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art. 14 come modificata dalla L.r. 28 settembre 2012 n. 52), definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tal fine, sono considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e gli enti da queste costituiti.

Con il presente atto si definiscono le modalità di realizzazione del corso di formazione obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs. n. 59/2010 art. 71 comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art. 14.

Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti e l'articolazione del corso di formazione stesso.

1. Percorso formativo

Il percorso di formazione obbligatoria rivolto agli esercenti un'attività commerciale nel settore alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è finalizzato alla acquisizione delle competenze necessarie a svolgere le attività nel rispetto delle procedure idonee a garantire l'igiene e la sicurezza degli alimenti, al fine di tutelare la salute del consumatore e prevenire i rischi per la salute pubblica.

Il corso di formazione è svolto secondo le modalità di attuazione previste dalla L.R del 26 luglio 2002, n. 32 e s.m.i. e dai relativi atti di attuazione.

Il percorso formativo deve prediligere modalità di apprendimento attivo con lezioni strutturate su analisi concrete, simulazioni e risoluzioni delle criticità attinenti alle specifiche attività.

Il corso deve prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 20.

2. Durata e articolazione del percorso formativi in Unità Formative (UF)

Il percorso formativo di formazione obbligatoria si articola in n. 7 unità formative per un monte ore complessivo di 90 ore con un massimo di assenze consentite del 20% del monte ore complessivo.

L'articolazione delle unità formative prevede i seguenti argomenti:

I Unità Formativa: Igiene e sicurezza degli alimenti

II Unità Formativa: La valutazione del rischio in campo alimentare

III Unità Formativa: Autocontrollo nelle produzioni alimentari, il sistema Haccp

IV Unità Formativa: Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale

V Unità Formativa: Merceologia ed etichettatura degli alimenti

VI Unità Formativa: Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità

VII Unità Formativa Legislazione sociale.

Al fine di garantire efficacia in rapporto agli obiettivi fondamentali della formazione nel campo del commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande si prevede un sistema di valutazione basato su delle verifiche intermedie delle unità formative e un esame finale.

Sono ammessi alla prova di verifica finale coloro che hanno frequentato almeno l' 80% delle ore di formazione previste.

Per coloro cui sono stati riconosciuti crediti formativi, l'80% è da intendersi relativo alle ore effettivamente da frequentare.

3. Requisiti d'accesso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

-maggiore età

ovvero adempimento dell'obbligo formativo

Gli stranieri devono dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dai soggetti attuatori.

4. Riconoscimento crediti

La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.

Costituiscono valore di credito formativo le competenze acquisite attraverso la partecipazione a corsi di formazione e documentati da specifici attestati.

Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le disposizioni regionali vigenti (DGR 532/09 e s.m.i.).

Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di frequenza da attuare.

5. Soggetti attuatori dei percorsi formativi

Ai fini della realizzazione dell'attività formativa questa è erogabile dalle agenzie formative accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono essere realizzati secondo le modalità previste all'art. 17, comma 1, lettera b, della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.

6. Docenti

I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza professionale almeno triennale nel settore di riferimento.

7. Commissione d'esame

La commissione d'esame è così composta:

- un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica,
- due componenti designati dall'organismo attuatore;
- due esperti di cui obbligatoriamente un rappresentante dell'Asl di riferimento.

7. Attestazioni finali

A seguito del superamento della prova d'esame finale verrà rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i.

L'attestato è valido per l'accesso all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs n. 59/2010, art.71, comma 6, lettera a) e della L.r. 28/05, art. 14.

- Dirigenza-Decreti

Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Formazione, Orientamento e Lavoro
Settore Formazione e Orientamento

DECRETO 20 novembre 2012, n. 5384
certificato il 22-11-2012

Repertorio regionale dei profili professionali: approvazione scheda descrittiva del percorso formativo disciplinato da legge "Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande."

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall'art. 2 della LR 1/09 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che definisce i rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza;

Visti gli artt. 6 e 9 della richiamata LR 1/09, inerenti le competenze dei responsabili di settore;

Visto il decreto del Direttore generale n. 5192 del 26.10.2010 Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze: settore organizzativo;

Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale dell'8 agosto 2003, n. 47/R e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 17.04.2012, n. 32 - Approvazione Piano di Indirizzo Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Richiamata la DGR n. 532/2009 con la quale si è provveduto ad approvare il "Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR n. 1179 del 19.12.2011, con la quale si approvano le "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2007.2013" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la DGR 968/07 (come integrata dalla DGR 910/09) che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;

Vista la DGR n. 48 del 30.1.2012 avente ad oggetto "L.R. n. 32/2002 art. 17, comma 4, lett. B-Attività riconosciute, approvazione Indirizzi per la gestione delle attività formative riconosciute";

Richiamato il Decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" ed, in particolare, l'art. 71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali prevedendo, al comma 6, che l'esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti", come modificata dalla legge regionale 28 settembre 2012 n. 52 ed, in particolare l'art. 14, recante "Requisiti professionali" il quale, dopo aver premesso che l'accesso e l'esercizio dell'attività alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 e 6-bis del D.lgs. 59/2010, statuisce che la Regione definisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso articolo, tra l'altro, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei;

Richiamato l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, ai sensi del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, comma 6, lett. a) del D.lgs. 59/2010;

Vista la Delibera di Giunta n. 984 del 12 novembre 2012 ed il relativo Allegato A avente ad oggetto gli indirizzi per la realizzazione del corso di formazione

obbligatoria per il commercio al dettaglio alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71 comma 6, lettera a) e della l.r. 7 febbraio 2005 n. 28, art. 14;

Dato atto, altresì, che la citata delibera prevede che la scheda descrittiva del percorso formativo di cui al relativo allegato A sia approvata con successivo decreto dirigenziale del Settore regionale competente al fine del suo inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Considerato che la stessa delibera ha revocato la Dgr n. 866 del 7 agosto 2000 con la quale, ai sensi della disciplina del commercio allora vigente, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità organizzative dei corsi, tra l'altro, per l'accesso al settore alimentare e per l'iscrizione al Rec somministrazione alimenti e bevande;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4768 del 2 settembre 2005 con cui, in coerenza con quanto previsto dalla normativa allora vigente, sono stati approvati ed inseriti nel Repertorio Regionale i percorsi formativi di "Formazione obbligatoria per accesso alle attività commerciali nel settore merceologico alimentare (C.a.a.)" e "Formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande";

Ritenuto necessario adeguare il Repertorio dei Profili Professionali agli interventi normativi sopra descritti, sostituendo i vecchi percorsi formativi con la scheda descrittiva del percorso formativo previsto dalla Dgr 984 del 12.11.2012;

Ritenuto opportuno approvare con il presente atto la scheda, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale

del presente decreto, riguardante il percorso formativo disciplinato da legge "Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande" (All. A);

Visto il verbale del Comitato di coordinamento Interistituzionale e della Commissione regionale permanente tripartita del 26 ottobre 2012 che esprime parere positivo all'approvazione, fra l'altro, del percorso formativo di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la griglia degli indicatori finanziari inviata dal controllo di gestione al fine del completamento del Cruscotto di Governo, se ne deduce per l'attività del presente decreto il codice 0203010000.

DECRETA

- Di approvare ed inserire nel Repertorio Regionale dei profili professionali la scheda descrittiva del percorso formativo disciplinato da legge "Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.

Il Dirigente
Gianni Biagi

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Denominazione percorso	FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	Contenuti U.F.	Durata U.F.	Modalità valutazione
Riferimenti normativi	L. R. 7 febbraio 2005 n. 28; D. lgs. 26 marzo 2010 n. 59; Accordo Stato-Regioni n. 236 del 21.12.2011; DGR 984 del 12.11.2012.			
Codice regionale	240103			
Tipologia	E (esito positivo)			
Descrizione	Percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata per legge nel settore della distribuzione commerciale alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande			
Criteri selezione				
U.F. standard				
U.F. n.1	Igiene e sicurezza degli alimenti	Quadro normativo igienico-sanitario che regola le attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande; Regolamenti comunali; Gestione degli alimenti: analisi dei processi lavorativi e individuazione dei fattori di rischio; igiene della persona e dell'ambiente: procedure di pulizia e sanificazione dell'ambiente e delle attrezzature; formazione degli addetti; programmi di pulizia giornaliera e modalità di raccolta e rimozioni dei rifiuti; analisi dei potenziali rischi per gli alimenti (analisi del processo e delle cause). Interventi in caso di rischio; utilizzo di check-list; fattori responsabili di malattie di origine alimentare; principali alterazioni e contaminazioni cui sono soggetti gli alimenti; analisi dei processi di trasformazione/alterazione degli alimenti e delle loro cause; principi di nutrizione: la tutela del consumatore.	24	Test
U.F. n.2	La valutazione del rischio in campo alimentare	I pericoli microbiologici, chimici e fisici; effettuazione della loro analisi e valutazione del rischio. Nozioni di microbiologia: germi patogeni e fattori della crescita batterica. Epidemiologia	10	Test

		delle malattie correlate con gli alimenti e le abitudini alimentari. I rischi nell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.		
U.F. n.3	Autocontrollo nelle produzioni alimentari: il sistema Haccp.	Principi, scopi, ambito di applicazione e normativa, con particolare riferimento alle direttive comunitarie in materia di autocontrollo; programma operativo per l'attuazione del sistema Haccp; linee guida per la stesura del manuale e dei piani di autocontrollo; analisi del rischio e della individuazione dei punti critici di controllo; Le linee guida della Regione Toscana in materia di autocontrollo e sistema sanzionatorio.	16	Test
U.F. n.4	Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale	Nozioni di normativa amministrativa, fiscale e tributaria; nozioni di assistenza e previdenza; nozioni per la creazione di un piano d'impresa; strumenti finanziari e contabilità; libri obbligatori; operazioni bancarie e finanziamenti, strumenti e modalità di pagamento; ricavi e costi aziendali; Budget di esercizio; Bilancio; Marketing e comunicazione aziendale; tutela dei consumatori: il Codice del Consumo.	22	Test
U.F. n.5	Merceologia ed etichettatura degli alimenti	Caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle principali derrate alimentari; merceologia del settore alimentare e relativa etichettatura; etichettatura e rintracciabilità dei prodotti: d.lgs 109/1992.	10	Test
U.F. n.6	Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità	Condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro: d.lgs. 81/2008; misure di prevenzione e protezione; gestione della documentazione obbligatoria; prevenzione incendi e procedure antincendio.	4	Test
U.F. n.7	Legislazione sociale	Normativa sul lavoro e tipologie contratti (Statuto dei lavoratori; contratto collettivo: lavoro subordinato ed autonomo; lavoratrice madre; licenziamento; contratti atipici; periodo di prova).	4	Test
Totale			90	
Codifica ISFOL				
Note	La commissione è così composta: un rappresentante dell'amministrazione che rilascia la qualifica, due componenti designati dall'organismo attuatore, due esperti di cui obbligatoriamente un rappresentante della ASL di riferimento territoriale con competenze specifiche relative al percorso			